



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della ricerca

Istituto Comprensivo Statale
Via Europa n. 2 - 20881 Bernareggio
(MB)

tel. 039/9452160 - fax 039/6901597

www.icbernareggio.edu.it

P.E.C.:

mbic8b1009@pec.istruzione.it

segreteria@icbernareggio.it - dirigente@icbernareggio.it

MBIC8B1009 - C.F.: 94030900156



REGOLAMENTO RIUNIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO A DISTANZA

Art. 1-Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Consiglio di Istituto dell'IC Bernareggio.
2. Per modalità telematica si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso audio e video o condivisione di materiale in cloud computing.

Art. 2-Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento le riunioni si svolgono con le seguenti modalità alternative:
 - partecipazione a distanza di uno o più componenti
 - partecipazione di tutti i partecipanti da remoto: in questo caso le registrazioni delle presenze e le manifestazioni di voto, durante la seduta, avvengono in modalità palese; esclusivamente nel caso in cui la decisione riguardi persone, la votazione avviene con la compilazione di un form che registri, automaticamente, sia la presenza sia la data ed ora della votazione. In entrambi i casi vige il divieto espresso di registrazione audio-video.

Art. 3 –Piattaforma digitale

1. Per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando la piattaforma digitale predisposta dall'Istituto "GOOGLE MEET"

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è approvato sulla base del nuovo CCNL art. 44 comma 6 che consente lo svolgimento a distanza dell'attività di programmazione della primaria e di altre attività tra quelle indicate dal comma 3 (a e b) dell'art 44 che non rivestano carattere deliberativo. Solo a seguito della definizione di criteri in sede di confronto a livello nazionale, la regolamentazione potrà essere estesa anche alle attività che rivestono carattere deliberativo.
2. Alla luce di quanto al comma 1 si potranno svolgere in modalità telematica gli incontri privi di funzione deliberante (commissioni, gruppi di lavoro, dipartimenti, programmazione).

Art.5 Ambiti di applicazione per le riunioni del Consiglio di Istituto

1. Preso atto che il CCNL scuola del 24/1/2024 esclude la possibilità di indire riunioni a distanza soltanto per gli organi collegiali in cui i docenti partecipano per obbligo di servizio (collegio dei docenti, consigli di classe), resta in vigore la possibilità di riunioni a distanza per il Consiglio di Istituto nel quale il personale docente e ATA partecipa a titolo elettivo.
2. Le sedute del Consiglio di Istituto pertanto possono svolgersi in modalità telematica nella forma prevista dall'art.2 del presente Regolamento.

Art. 6 Convocazione del Consiglio di Istituto

1. Il Presidente del Consiglio di Istituto, cui spetta la convocazione e la direzione dell'organo collegiale, procede alla relativa autorizzazione nei seguenti casi:

- se gli impegni di lavoro dei componenti rendono difficoltoso organizzare una riunione in presenza;
- se il componente del Consiglio di Istituto si trova fuori sede ed è impossibilitato a partecipare in presenza;
- se per motivi organizzativi, urgenze e disponibilità del personale non è possibile convocare il Consiglio di Istituto in ore congrue rispetto alle occupazioni lavorative quotidiane dei componenti;
- se si hanno giustificati motivi familiari tali da impedire la partecipazione in presenza.

2. I consiglieri, prendendo parte "pleno iure" alla seduta, potranno esprimere validamente il voto sulle mozioni presentate.

Art. 7 - Requisiti tecnici minimi

1. Le adunanze devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi (tramite audio e/o video);
- l'intervento in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

2. Gli strumenti a distanza devono assicurare:

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione mostrati dai partecipanti;
- la contemporaneità delle decisioni in ordine alle proposte;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

3. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione a tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo di sistemi informatici di condivisione di files, da inviare unitamente alla convocazione.

4. Ai componenti è consentito collegarsi da un luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.

5. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

6. Si fa presente che il mancato rispetto dei requisiti sopra indicati compromette la validità e legittimità delle sedute.

Art. 8 - Argomenti oggetto di discussione in modalità telematica

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'Art. 1 per discutere sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza.

Art. 9 - Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematica l'organo collegiale, si avvale di idonei metodi di lavoro che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria di regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

3. La sussistenza di quanto indicato nei punti precedenti è verificata e garantita da chi presiede

l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

4. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

Art. 7 - Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- a. l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- b. il report con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze giustificate ed eventuali assenze ingiustificate;
- c. l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
- d. la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e. l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
- f. i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza
- g. il numero delle delibere discusse numerate in ordine progressivo

2. Il verbale della riunione telematica deve essere approvato seduta stante o, in caso di impossibilità, come primo punto all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione all'Albo on line dell'istituto. Tale documento verrà anche pubblicato in amministrazione trasparente/atti generali/atti amministrativi generali.